

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area I quater OSP

Napoli, 20 marzo 2020

Ai Titolari degli istituti di vigilanza privata LORO SEDI

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia.

Con circolare in data odierna il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - del Ministero dell'Interno, a seguito della pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nella Gazzetta Ufficiale – S.G. - Edizione Straordinaria n. 70 del 18 marzo u.s., ha formulato, con apposito atto di indirizzo, un orientamento interpretativo per assicurare la compiuta e uniforme applicazione dell'art. 103 del predetto decreto anche alle autorizzazioni di polizia, che di seguito si compendia.

L'art. 103 del D.L. n. 18/2020, sancisce:

- a) la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti, alla data del 23 febbraio scorso giorno in cui è stato adottata la dichiarazione del presente stato di emergenza o successivamente ad essa (comma 1);
- b) la proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v. (comma 2).

La sospensione di cui al comma 1 dell'art.103 si applica all'intero spettro dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa e innanzitutto alle fattispecie concernenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia, espressione da intendersi nella formula ampia stabilita dall'art. 14 TULPS e dunque anche ai procedimenti autorizzatori in materia di armi, munizioni ed esplosivi, alle abilitazioni per l'espletamento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria da parte delle imprese della sicurezza privata, nonché alle iscrizioni nei registri prefettizi per il personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

La moratoria riguarda, inoltre, anche fattispecie procedimentali relative all'emissione di atti di natura diversa da quelli autorizzatori e, nell'economia della legislazione di pubblica sicurezza, ciò significa che restano sospesi anche i termini riguardanti i procedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli finalizzati all'adozione delle misure previste dall'art.10 TULPS in caso di abuso del titolo di polizia, all'applicazione delle pene stabilite dagli articoli dal 17-bis al 17-sexies TULPS per le



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

violazioni di una serie disposizioni del medesimo testo Unico, nonché all'incameramento della cauzione versata dagli istituti di investigazione e vigilanza disposta ai sensi dell'art. 137 TULPS.

La sospensione stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.L. n.18/2020 si applica, inoltre, ai termini stabiliti per la formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso il ed. "silenzio significativo".

Conseguentemente, in relazione alle fattispecie procedimentali toccate dalla novella, la sospensione viene a riguardare non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (termini finali), ma anche una serie di scansioni temporali di altra natura.

Ci si riferisce ai termini di natura endoprocedimentale che, nel sistema della legislazione di pubblica sicurezza, abbracciano una vasta congerie di fattispecie.

Ricadono in questo contesto anche i termini assegnati all'interessato per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell'art. *10-bis* della legge n. 241/1990.

Il **comma 2 dell'art.103**, dello stesso D.L. n.18/2020, proroga **fino al 15 giugno p.v.** la validità dei titoli di polizia e in particolare le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di vigilanza e investigazione privata di cui all'art. 134 e 134 *bis* TULPS e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie dei permessi di porto di armi.

Infine, il Dipartimento osserva che l'art.103, comma 2, del D.L. n.18/2020, si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell'intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v., venendo, in tal modo retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione venutasi a creare a causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione del "COVID-19".

Il Dirigente